



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1059**

### **SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. MAURIZIO IACOZZI**

#### **IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI**

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 6481 del 29 settembre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei Consulenti Finanziari del Sig. Maurizio Iacozzi, nato a Poggiofiorito (CH), il 12 luglio 1963;

PREMESSO che, con nota del 30 gennaio 2019 (prot. n. 0003281 del 31 gennaio 2019), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte irregolarità da parte del Sig. Maurizio Iacozzi, comunicando di aver provveduto al recesso per giusta causa nei confronti del consulente, a far data dal 23 gennaio 2019;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che il provvedimento di recesso è stato adottato dall'intermediario in seguito all'emergere di gravi irregolarità poste in essere dal Sig. Iacozzi nell'ambito dell'attività di consulente abilitato all'offerta fuori sede, consistenti nell'aver consegnato rendicontazioni non rispondenti al vero ai clienti;

PREMESSO che, a tenore di quanto rappresentato dall'intermediario, le verifiche Audit sono state avviate a seguito di una segnalazione della Struttura di Rete nella quale si evidenziavano presunte criticità relative *[omissis]* in portafoglio al consulente (*[omissis]*);

PREMESSO che in data 4 gennaio 2019 sono pervenuti, tramite un legale, due reclami inviati *[omissis]* e dalla *[omissis]*, i quali hanno lamentato la consegna di false rendicontazioni da parte del Sig. Iacozzi;

PREMESSO che, in particolare, dai reclami sono emerse le seguenti circostanze:

- *[omissis]*, sulla base della documentazione loro fornita dal Sig. Iacozzi, ritenevano di essere titolari di rapporti di conto corrente ed investimenti *[omissis]*, mentre dai controlli effettuati presso la Banca sono titolari *[omissis]*;
- *[omissis]*, sulla base della documentazione fornita dal Sig. Iacozzi, riteneva di essere titolare di rapporti di conto corrente ed investimenti *[omissis]*, mentre dai controlli effettuati presso la Banca è titolare *[omissis]*;

PREMESSO che in data 14 gennaio 2019 il Sig. Iacozzi è stato incontrato dall'Audit e in tale sede il consulente non ha fornito chiarimenti sull'andamento del rapporto in essere con i clienti, limitandosi a dichiarare che non sussisteva alcun tipo di criticità;

PREMESSO che a seguito di ulteriori verifiche effettuate dall'Audit sono state evidenziate le seguenti ulteriori circostanze:

- con riferimento alla posizione *[omissis]*, il cliente ha disconosciuto la propria posizione finanziaria in *[omissis]* e ha fornito copia *[omissis]* dal Sig. Iacozzi. Secondo quanto affermato dall'intermediario, si tratta di annotazioni riportanti controvalori non veritieri (*[omissis]* al 28 settembre 2017 rispetto ai *[omissis]* effettivamente detenuti alla data del 29 settembre 2017; *[omissis]* al 28 febbraio 2017 rispetto *[omissis]* effettivamente detenuti alla medesima data), nonché di rendicontazioni estratte *[omissis]* e successivamente contraffatte. Dalle verifiche Audit è emerso che i documenti riportano in alto a destra la medesima data di rilevazione (14 settembre 2018) nonostante le stampe risultino prodotte in date diverse visibili in alto a sinistra (le date riportate sono il 13 settembre 2018, il 31 dicembre 2013 e il 31 maggio 2016);
- con riferimento *[omissis]*, l'intermediario ha individuato un assegno bancario a favore *[omissis]* per *[omissis]* e tre assegni bancari a favore *[omissis]* per complessivi *[omissis]* rispetto ai quali la seconda girata per l'incasso è risultata riconducibile *[omissis]*;



PREMESSO che in data 4 febbraio 2019 è pervenuta presso l'intermediario un'ulteriore nota da parte [omissis]:

- con riferimento [omissis] è stato trasmesso l'ultimo documento riassuntivo rilasciato dal Sig. Iacozzi alla data del 31 marzo 2016, nel quale si evidenziava un controvalore presunto (al 31 marzo 2015) pari a [omissis], laddove i clienti detenevano, in realtà, [omissis] alla data del 31 marzo 2015 e [omissis] alla data del 31 marzo 2016;
- con riferimento alla posizione [omissis], è stato trasmesso l'ultimo documento riassuntivo rilasciato dal Sig. Iacozzi alla data del 31 marzo 2016, nel quale si evidenziava un presunto controvalore (al 31 marzo 2015) pari a [omissis], laddove la cliente deteneva, in realtà, [omissis] alla data del 31 marzo 2015 e [omissis] alla data del 31 marzo 2016;

PREMESSO che in data 14 febbraio 2019 la Banca ha ricevuto un reclamo da parte del [omissis], il quale ha rappresentato la consegna di false rendicontazioni ad opera del Sig. Iacozzi; nello specifico, il cliente ha dichiarato che il Sig. Iacozzi ha fornito documentazione che riportava, alla data del 31 dicembre 2017, un controvalore pari a [omissis], mentre la posizione realmente detenuta era pari a [omissis];

RITENUTO che i comportamenti posti in essere dal consulente, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare la fattispecie di consegna di rendicontazioni non rispondenti al vero ai clienti;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Iacozzi, integrano un'ipotesi di grave violazione dell'art. 158, comma 1 del Regolamento Intermediari, per la quale è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180, del Regolamento Intermediari, la condotta di consegna di rendicontazioni non rispondenti al vero ai clienti è sanzionabile con la radiazione dall'Albo;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che la gravità richiesta dalla norma è rinvenibile nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal Sig. Iacozzi (caratterizzate dall'aver estratto e successivamente falsificato rendicontazioni [omissis]), nell'ingente danno cagionato agli stessi (le false rendicontazioni ammontano complessivamente ad oltre 900.000,00 euro), nonché nella reiterazione delle condotte contestate (almeno tra il 2013 e il 2018);

RITENUTA pertanto la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti dei risparmiatori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Iacozzi e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario paiono comportare la necessità e l'urgenza che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso venga allontanato dal mercato affinché non ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Maurizio Iacozzi di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

## DELIBERA

che il Sig. Maurizio Iacozzi, nato a Poggiofiorito (CH), il 12 luglio 1963 è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 17 aprile 2019

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti